



24050.19

C I

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

CARLO DE CHIARA
MARINA MELONI
GUIDO FEDERICO
MARCO MARULLI
LAURA TRICOMI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Rel.
Consigliere

Ricorso per cassazione -
Legittimazione
Ud. 10/05/2019 CC
Cron. 24050
R.G.N. 21495/2015

ORDINANZA

sul ricorso 21495/2015 proposto da:

Gianni+2, elettivamente domiciliati in

;

;

- ricorrente -

contro

Veneto Banca scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato

o

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

ORD.
1476
2019

dell'esistenza di un testamento che li istituiva eredi ovvero del rapporto di parentela con il *de cuius* e di essere perciò gli unici eredi legittimi di questo.

3. Esaminando le carte processuali, a cui il collegio si deve ritenere abilitato in quanto la Corte è qui giudice del fatto processuale, e prendendo atto che effettivamente da esse non si apprende nessuna ragione giustificatrice sul piano della legittimazione processuale dell'iniziativa incoata, giacché né in sede di ricorso né nei termini dell'art. 372 cod. proc. civ. i ricorrenti si sono dati cura di comprovare il loro *status*, non replicando neppure a termini dell'art. 380-*bis*1 cod. proc. civ. al rilievo avversario, l'eccezione deve ritenersi fondata, sicché, posto che secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte il soggetto che proponga impugnazione ovvero vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria *legitimatio ad causam* per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. U, 22/04/2013, n. 9692), ne discende che in difetto «il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare» (Cass., Sez. IV, 27/01/2011, n. 1943).

4. Dichiarandosi perciò inammissibile il proposto ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da susseguente dispositivo.

Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10.5.2019.

Il Presidente
Dott. Carlo De Chiara

